



# PROVINCIA DI VICENZA

## SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Partita I.V.A. 496080243 - C.F.: 00496080243

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE – AREA COMPARTO – DELLA PROVINCIA DI VICENZA – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

La relazione tecnico-finanziaria riguarda l'ipotesi di accordo integrativo, del personale – area comparto – della Provincia di Vicenza, criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2019, sottoscritta in data 11/10/2019, ed è composta dai seguenti quattro distinti moduli:

1. costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. Il compito del presente modulo è di rendere verificabili e quindi certificabili le diverse voci dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali) e dal punto di vista economico (in termini di corretta quantificazione);
2. definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa. Il presente modulo è dedicato all'esposizione della programmazione dell'utilizzo delle risorse del modulo I;
3. schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente;
4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

#### Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate – anno 2019 è stato costituito con determinazione prot. n. 664 del 10/05/2019 del Responsabile del Settore "Personale", ove è evidenziata la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 67 del CCNL del 21.5.2018,

Il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 stabilisce una nuova metodologia per la determinazione del fondo risorse decentrate, in particolare l'art. 67 ne fissa le regole e le modalità:

- Il comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21.5.2017, **stabilisce che a decorrere dall'anno 2018**, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.
- il medesimo comma stabilisce che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. In questo Ente si tratta della somma di **€ 201.384**;
- inoltre si stabilisce che *nell'importo consolidato deve essere anche considerato l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per incarichi di "alta professionalità"*. Somme che in questo ente corrispondono ad **€ 18.632** e che nel corso dell'anno 2017 sono state utilizzate per le alte professionalità e pertanto vengono sottratte

all'importo consolidato; l'importo consolidato così determinato resta quindi confermato con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi;

- ai sensi del comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006, n. 1 del CCNL 31.07.2009, il fondo viene incrementato di € 14.294 per integrare l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;
- ai sensi del comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dall'art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001 il quale stabilisce che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio", l'importo confluisce per intero l'anno successivo alla cessazione; Nel corso dell'anno 2017 si è verificata la cessazione di un dipendente inserito nelle funzioni fondamentali la cui somma per RIA annua è pari ad € 829;
- ai sensi del comma 2 lettera e) del CCNL 21.5.2018 le risorse di cui al comma 1 sono integrate, - nel caso specifico ridotte, in seguito al trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego con decorrenza 1/1/2018 a Veneto Lavoro, - degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito per passaggio di funzioni ad altro ente; In questo caso sono stati trasferiti n. 58 dipendenti il cui salario accessorio complessivo ammonta ad € 296.458;

per l'anno 2019 il fondo viene incrementato stabilmente:

- per la somma prevista dall'art. 67, comma 2 lettera a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. Il personale in servizio, come da conto annuale, al 31/12/2015 era di n. 290 dipendenti, pertanto il fondo è incrementato di € 24.128,00;
- ai sensi del comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006, n. 1 del CCNL 31.07.2009, il fondo viene incrementato di € 16.190 per integrare l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali, l'incremento di € 1.896,00 rispetto all'anno 2018 è dovuto al calcolo per l'intero anno anche del differenziale dovuto al conglobamento dell'Indennità di vacanza contrattuale ;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposto al personale cessato nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dall'art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001; nel corso dell'anno 2018 si è verificata la cessazione di un dipendente inserito nelle funzioni di vigilanza la cui somma per RIA annua è pari ad € 87,00;

#### FONDO RISORSE DECENTRATE

RISORSE STABILI	Anno 2018	Anno 2019
art. 67, comma 1 importo consolidato anno 2017 come certificate revisori	1.494.537	1.494.537
<b>Riduzioni</b>		
art. 67 comma 1 risorse destinate alle po nel 2017	201.384	201.384

art. 32, comma 7 CCNL 22.01.2004 0,1% monte salari 2001	18.632	18.632
<b>IMPORTO CONSOLIDATO</b>	<b>1.274.521</b>	<b>1.274.521</b>
<b>Incrementi comma 2 art. 67</b>		
lettera a) a valere dall'anno 2019	-	24.128
lettera b) differenziali incrementi stipendiali a regime senza i CPI	14.294	16.190
lettera c) RIA ed assegni ad personam personale cessato dal servizio, nel fondo l'anno successivo alla cessazione per intero compresa 13 <sup>^</sup> mensilità € 829 per l'anno 2017 e € 87 per l'anno 2018 (*)		
<b>Riduzioni</b>		
lettera e) oneri trattamento economico personale trasferito - CPI dal 1/1/2018	296.458	296.458
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>992.357</b>	<b>1.018.381</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
Compensi per incentivi avvocatura e lavori pubblici	50.000	150.000
Risparmi dall'anno precedente		8.949
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>158.949</b>
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>1.042.357</b>	<b>1.177.330</b>
(*) voci non inserite per non superare il limite 2016		

### **Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

#### **Risorse storiche consolidate**

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 67, commi 1 e 2, CCNL 21.5.2018).

Le risorse storiche consolidate alla data del 31.12.2017 ammontano a complessive euro **1.494.537,00**, a tale somma sono state sottratte le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad euro **201.384,00** oltre alla somma di euro **18.632,00** relative alla risorse di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20 del monte salari anno 2001.

#### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Gli incrementi con caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità acquisiti al fondo in esame, si riferiscono alle previsioni di cui all'art. 67, comma 2:

lettera a): l'importo deriva dalla somma prevista su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 a valere dall'anno 2019. Il personale in servizio, come da conto annuale, al 31/12/2015 era di n. 290 dipendenti, pertanto il fondo è incrementato di € **24.128,00**;

lettera b): si tratta delle risorse relative al valore differenziale sugli incrementi della posizione economica (v. dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL). La delibera n. 19 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha precisato che gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste dai quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Alla luce di questa deliberazione sono stati inseriti in aumento ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b) € **16.190,00**, la somma è aumentata rispetto all'anno 2018 in quanto dal 1/4/2018 è stata inglobata nello stipendio anche l'IVC che incide ora per l'intero anno.

Si evidenzia infine quanto stabilito dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 che all'art. 11 ha previsto quanto segue: "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

#### **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Ulteriori incrementi previsti dal CCNL ammontano ad euro € 829,00 a titolo di retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato nell'anno 2017 mentre, nel corso dell'anno 2018 si è verificata la cessazione di un dipendente inserito nelle funzioni di vigilanza la cui somma per RIA annua è pari ad € 87,00;

Le predette somme, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, d. lgs. n. 75/2017, sono state indicate ma non sommate per rispettare il limite suddetto.

#### **Sezione II – Risorse variabili**

Per l'anno 2019, visti i limiti normativi vigenti che fissano il tetto del fondo all'annualità 2016, non possono essere finanziate risorse variabili soggette a detto limite.

Non soggette al limite del fondo sono le risorse decentrate finanziate da specifiche disposizioni di legge ex art. 67, comma 3, lett. C) CCNL 21.5.2018, correlate agli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 2, d. lgs n. 50/2016 e i compensi per l'Avvocatura. La somma inserita complessiva è stata stimata in € 150.000,00.

Non si sono verificati i risparmi accertati a consuntivo del fondo straordinario mentre si sono verificati risparmi derivanti dall'erogazione della produttività generale per € 8.199,12 non soggetti al predetto limite.

In questa sezione sono anche stati inseriti € 750,00 per un incarico di collaudo di un funzionario tecnico. Infatti, l'art. 61, comma 9 della legge 133/2008 stabilisce che il 50% dei compensi spettanti al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato all'ente di appartenenza ed assegnato al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio.

#### **Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo**

Vengono indicati i vincoli normativi che riducono o limitano l'ammontare del Fondo costituito, secondo quanto evidenziato nelle precedenti sezioni I e II:

Descrizione	Importo
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 793, legge n. 205/2017 a seguito del trasferimento del personale in servizio presso i Centri per l'impiego dell'ambito di Vicenza a decorrere dal 1.1.2018	296.458,00
Decurtazione risorse limiti fondo anno 2016 ex art. 23, d. lgs. n. 75/2017 non inserite in aumento 829,00 per l'anno 2017 e € 87 per l'anno 2018	
Totale riduzioni operate	296.458,00



Si ricorda quanto stabilito delle disposizioni normative contenute nell'art. 23 d. lgs 75/2017, secondo le quali: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato, non si dovrà più procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alla riduzione del personale in servizio".

Non avendo destinato al fondo risorse di natura variabile, sia nel corso dell'annualità 2015 e sia nel corso dell'annualità 2016 soggette al limite, l'ammontare delle risorse decentrate anno 2018, corrisponde all'importo quantificato per l'anno 2016, ed è costituito da risorse di natura stabile, ridotto in misura proporzionale al personale in servizio nell'anno 2016 (annualità in cui è cessato il personale assegnato alle funzioni non fondamentali per l'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 19/2015). Per l'anno 2018 il fondo inoltre è stato ridotto di € 296.458,00 per effetto del trasferimento a far data 1.1.2018 del personale assegnato ai Centri per l'Impiego.

#### **Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo
Risorse stabili (determinate dal totale della sezione I e II ridotta dalle decurtazioni come quantificate nella sezione III)	1.018.381
Risorse variabili non sottoposte al limite stimate	158.949
Totale fondo sottoposto a certificazione	1.177.330

#### **Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo integrativo illustrato.

#### **Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

#### **Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal presente accordo integrativo, trattandosi di mera applicazione di istituti contrattuali previsti dal CCNL, da precedenti accordi decentrati, sulla base dei presupposti legittimanti, le seguenti somme:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (valore relativo alla quota a carico delle risorse decentrate ex art. 33, ccnl 22.1.2004)	72.605,00
Progressioni orizzontali (valore afferente alla fascia retributiva attribuita al personale per progressioni economiche pregresse)	425.401,00
indennità direzione ecc.	3.000,00
Indennità di turno, reperibilità	55.000,00
Totale somme non regolate	556.006,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL sottoscritto il 21.5.2018 o, di progressioni economiche orizzontali pregresse.

**Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal presente accordo integrativo le seguenti somme:

Descrizione <b>con risorse stabili</b>	Importo
Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2019 (art. 16 CCNL 21.5.2018)	26.800,00
Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis	2.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies CCNL 21.5.2018)	100.000,00
Indennità di funzione Polizia (art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018)	14.400,00
Indennità di servizio esterno Polizia provinciale (art. 56 sexies CCNL 21.5.2018)	10.000,00
Compensi correlati alla performance organizzativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. b)	159.062,00
Compensi correlati alla performance individuale di cui all'art. 7, comma 4, lett. b)	159.062,00
Totale risorse regolate dalla contrattazione con risorse stabili	471.324,00

Descrizione con risorse variabili	Importo
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 7, comma 4 lett. g) CCNL 21.5.2018 (per gli incentivi relativi ai lavori pubblici i e avvocatura)	150.000,00
Totale risorse regolate dalla contrattazione con risorse variabili	150.000,00

**Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo integrativo illustrato.

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Questa sezione riporta la sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti tabelle:

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	556.006
Somme regolate dal contratto	621.324
Totale risorse decentrate	1.177.330

**Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non ricorre la fattispecie.

**Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

- a. *attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;*

Le risorse complessive, al netto delle decurtazioni, che alimentano il fondo 2019 sono di natura stabile nell'importo di euro 1.016.485,00. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa già regolate dal CCNL (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità di direzione, reperibilità, turno, ecc.) ammontano ad euro 556.006. Il Contratto collettivo integrativo decentrato regola alcuni nuovi istituti stabiliti dal CCNL Funzioni locali del 21/5/2018 che possono essere modificati di anno in anno, stabilendo un impegno fisso e continuativo, dovuto a nuove progressioni orizzontali per l'anno 2019, per la soma di € 26.800. Ne deriva che le destinazioni di utilizzo, aventi natura certa e continuativa, non possono che essere interamente finanziate con risorse stabili, nel rispetto del corretto equilibrio tra tipologia di fonti di finanziamento e caratteristiche delle risorse destinate.

- b. *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;*

Gli incentivi economici sono erogati nel rispetto delle disposizioni del CCNL e la quota di risorse ad incentivare la performance è erogata secondo il sistema permanente di misurazione e valutazione, in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente ed in coerenza con il d. lgs. n. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

*c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Per l'anno in corso è prevista l'attuazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali, avente decorrenza 1.1.2019, per consentire ad una parte dei dipendenti, inferiore al 50% degli aventi diritto, nel limite delle risorse destinate dell'importo di euro 26.800,00 un avanzamento economico. L'assegnazione della progressione economica sarà effettuata assegnando 60 punti alla media delle valutazioni dell'ultimo triennio e 40 punti all'anzianità di servizio partendo dall'anno 2005.

L'accordo stanza inoltre € 32.100 per progressioni orizzontali per l'anno 2020 con decorrenza 1/8/2020 applicando i medesimi criteri e per le quali potranno beneficiare una limitata % dei dipendenti aventi diritto.

**Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Descrizione	Anno 2019 (v. determinazione n.664 del 10/05/2019)	Anno 2018 (v. determinazione n. 1330 del 13/11/2018)	Differenza 2019-2018
Risorse stabili (al netto del finanziamento retribuzione posizione e risultato p.o. (euro 201.384) e al lordo delle risorse ex art. 32, comma 7 CCNL 22.1.2014 (euro 18.632))	1.018.381	992.357	+ 26.024 (*)
Risorse variabili	zero	zero	
Risorse variabili sterilizzabili (incentivi progettazione interna avvocatura e economie fondo anno precedente)	158.949	50.000	+ 108.949
<b>Totale</b>	<b>1.177.330</b>	<b>1.042.357</b>	<b>134.973</b>

- l'incremento dovuto all'aumento differenziali PEO per € 1.896 e art. 62, comma 2 lettera a)

**Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**



Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei vari interventi della spesa del personale, riferiti ai vari centri di costo previsti nel bilancio di previsione, e quindi la verifica tra il sistema contabile e i dati del fondo sono costantemente monitorati.

**Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2018 e del tetto di spesa fissato dall'art. 23, d. lgs. n. 75/2017 è stato pienamente rispettato. Le risorse stabili non utilizzate sono state riportate tra le risorse variabili.

**Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ipotesi contrattuale trovano integrale copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio di previsione 2019 dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019.

In dettaglio si specifica che:

- 1) le risorse destinate ai bonus legati alla performance – anno 2019, che saranno erogate a valle delle procedure di valutazione nell'esercizio successivo a quello in cui la prestazione resa si riferisce, trovano finanziamento nell'esercizio 2019 e, come previsto nel principio applicato nella competenza finanziaria, trovano imputazione mediante la forma del Fondo Pluriennale vincolato nell'esercizio 2020, in considerazione dell'esigibilità di spesa in tale esercizio finanziario;
- 2) le risorse destinate al finanziamento degli istituti il cui pagamento avviene mensilmente e delle progressione economiche orizzontali aventi decorrenza 1.1.2019, che saranno erogate a valle dell'approvazione della graduatoria, secondo i criteri stabiliti dall'ipotesi in esame, trovano finanziamento nell'esercizio 2019 e, come previsto nel principio applicato nella competenza finanziaria, trovano imputazione negli stanziamenti di bilancio 2019, in considerazione dell'esigibilità di spesa in tale esercizio finanziario.

Vicenza, 24/10/2019

Il Dirigente  
Dr.ssa Caterina Bazzan



